

CITTA' DI TROIA

-Provincia di Foggia-

GABINETTO DEL SINDACO

Via Regina Margherita, 80 – 71029 Troia (FG) P. IVA: 00405560715 - C.F.: 80003490713 COMUNE DI TROIA
Codice IPA:c_1447
Prot. 0005771 del 20/03/2020 U

Ordinanza Sindacale n. __6__ del _20/03/2020_

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19.

IL SINDACO

VISTI

- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'ordinanza adottata dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 21 febbraio 2020;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», ;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni
 attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
 e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", con particolare riferimento all'art 1 relativo al territorio della Regione Lombardia;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale" che ha esteso a tutto il territorio nazionale quanto previsto all'art. 1 del DPCM del 8 marzo 2020 per il territorio della Regione Lombardia;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.

RILEVATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio regionale e nazionale;

CONSIDERATO che l'indicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza n.555doc/c/dipps/fun/ctr/1316 del 8 marzo 2020 a firma del Capo della Sicurezza Gabrielli, in attuazione del DPCM 8 marzo 2020, ha disposto che gli spostamenti sono ammissibili solo nei casi previsti di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza:

RILEVATO inoltre che:

- nonostante le indicazioni di evitare qualsiasi forma di aggregazione e forme di assembramento anche all'aperto, si sono verificati affollamenti nei giardini e parchi pubblici comunali;

- nonostante le indicazioni che gli spostamenti sono ammissibili solo nei casi previsti di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, molte persone non rispettano tali indicazioni.

RITENUTO, allo scopo di contrastare l'ulteriore diffusione del contagio del virus COVID-19, per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica che siano necessarie ulteriori forme di contenimento e di gestione dell'emergenza;

VALUTATO, in considerazione di quanto dinnanzi evidenziato, di disporre, a far tempo dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al termine dell'emergenza sanitaria:

- il divieto di utilizzo di parchi aperti al pubblico (villa comunale, parco urbano di Via Lucera, Piazzale Salandra, Piazza Giovanni Paolo II, ecc...) nonchè dei giochi e delle attrezzature in tutti i parchi e i giardini pubblici;
- il divieto di utilizzo delle panchine su tutte le aree pubbliche del territorio comunale;
- la chiusura all'utenza del Cimitero comunale, al fine di evitare assembramenti di persone, consentendo l'ingresso solo per le tumulazioni programmate e per i lavori di manutenzione straordinaria;
- il divieto d'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni;
- il divieto nelle rivendite di tabacchi dell'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco;
- la sospensione di tutte le lavorazioni relative agli interventi edili di carattere pubblico e privato sul territorio comunale, salvo interventi volti a garantire la stabilità delle strutture e salvo che si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, vi sia l'adozione di strumenti di protezione individuale. Le informazioni e le misure di sicurezza adottate dovranno essere recepite come integrative a quanto contenuto nella documentazione afferente la sicurezza prevista per legge, di cui costituiscono aggiornamento;
- la sospensione del trasporto pubblico urbano a far data da sabato 21.03.2020;
- il divieto assoluto di passeggio (anche con animali di compagnia per le loro esigenze fisiologiche) e/o attività sportiva in luogo pubblico, non rientrante tra gli spostamenti per ragioni di lavoro, di salute o di necessità prescritte dai D.P.C.M. dell'08 ed 11 marzo 2020 e non rispondente a comprovate e non rinviabili esigenze primarie di cui alla circolare del Ministero dell'Interno del n. N. 15350/117(2)/Uff II I- Prot.Civ. Del 12.03.2020, consentendo tali attività esclusivamente entro il limite di metri 200 dalla propria abitazione, residenza o domicilio, evitando, in ogni caso, assembramenti e mantenendo comunque la distanza di almeno un metro tra le persone;
- chiusura di tutti gli uffici comunali, salvo il garantire l'adempimento di tutti gli atti urgenti ed indifferibili. I servizi essenziali saranno erogati su richiesta ai numeri di telefono resi disponibili sul sito istituzionale dell'ente e mediante appositi avvisi affissi;
- la chiusura di tutte le attività commerciali ad esclusione delle farmacie, nell'intero territorio comunale, nelle giornate di domenica 22 e 29 marzo 2020.

ATTESA la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI

- l'art.32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- il Decreto Legislativo n.112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali

ORDINA

- il divieto di utilizzo di parchi aperti al pubblico (villa comunale, parco urbano di Via Lucera, Piazzale Salandra, Piazza Giovanni Paolo II, ecc...) nonchè dei giochi e delle attrezzature in tutti i parchi e i giardini pubblici;
- il divieto di utilizzo delle panchine su tutte le aree pubbliche del territorio comunale;
- la chiusura all'utenza del Cimitero comunale, al fine di evitare assembramenti di persone, consentendo l'ingresso solo per le tumulazioni programmate e per i lavori di manutenzione straordinaria;
- il divieto d'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri
 Comuni:
- il divieto nelle rivendite di tabacchi dell'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco;
- la sospensione di tutte le lavorazioni relative agli interventi edili di carattere pubblico e privato sul territorio comunale, salvo interventi volti a garantire la stabilità delle strutture e salvo che si

assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, vi sia l'adozione di strumenti di protezione individuale. Le informazioni e le misure di sicurezza adottate dovranno essere recepite come integrative a quanto contenuto nella documentazione afferente la sicurezza prevista per legge, di cui costituiscono aggiornamento;

- la sospensione del trasporto pubblico urbano a far data da sabato 21.03.2020;
- il divieto assoluto di passeggio (anche con animali di compagnia per le loro esigenze fisiologiche) e/o attività sportiva in luogo pubblico, non rientrante tra gli spostamenti per ragioni di lavoro, di salute o di necessità prescritte dai D.P.C.M. dell'08 ed 11 marzo 2020 e non rispondente a comprovate e non rinviabili esigenze primarie di cui alla circolare del Ministero dell'Interno del n. N. 15350/117(2)/Uff II I- Prot.Civ. Del 12.03.2020, consentendo tali attività esclusivamente entro il limite di metri 200 dalla propria abitazione, residenza o domicilio, evitando, in ogni caso, assembramenti e mantenendo comunque la distanza di almeno un metro tra le persone;
- chiusura di tutti gli uffici comunali, salvo il garantire l'adempimento di tutti gli atti urgenti ed indifferibili. I servizi essenziali saranno erogati su richiesta ai numeri di telefono resi disponibili sul sito istituzionale dell'ente e mediante appositi avvisi affissi;
- la chiusura di tutte le attività commerciali ad esclusione delle farmacie, nell'intero territorio comunale, nelle giornate di domenica 22 e 29 marzo 2020.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

La presente Ordinanza, ha validità fino al 03.04.2020, salvo ulteriori proroghe.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DISPONE Che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- Alla Polizia Locale, incaricata della esecuzione della stessa;
- Al Prefetto per la adozione, ai sensi dell'art. 13 della L.121/1981, delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia;
- Al Comando Stazione Carabinieri sede di Troia;
- all'Albo Pretorio del Comune di Troia.

Dalla Residenza Municipale

Cavalieri